



COMUNE DI CAGNANO VARANO

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Aldo Moro n. 1 - 71010 Cagnano Varano (FG) – Tel. +39 0884853281 – Fax +39 0884326579
Codice Fiscale 84000390710 – Partita IVA - 00431950716

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PREPARAZIONE FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI" DESTINATO AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2025/2026

INDICE

PREMESSE

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA
ART. 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
ART. 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
ART. 1.3 IDENTIFICAZIONE
ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
ART. 2.1 DOCUMENTI DI GARA
ART. 2.2 CHIARIMENTI
ART. 2.3 COMUNICAZIONI
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 3.1 DURATA
ART. 3.2 REVISIONE PREZZI
ART. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA – ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 5 REQUISITI IN ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
ART. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
ART. 6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA
ART. 6.2.1 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE
ART. 6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE.
ART. 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
ART. 7 AVVALIMENTO
ART. 8 SUBAPPALTO
ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 12 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'
ART. 13 SOPRALLUOGO
ART. 14 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
ART. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE

DEI DOCUMENTI DI GARA
ART. 15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ART. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 17 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A“AMMINISTRATIVA”)
ART. 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
ART. 17.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE IN CUI ALL'ART. 372 DEL DLGS 12/01/2019 N. 14
ART. 17.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
ART. 17.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
ART. 18 OFFERTA TECNICA
ART. 19 OFFERTA ECONOMICA
ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE NELL'OFFERTA TECNICA
ART. 20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
ART. 20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
ART. 20.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
ART. 21 COMMISSIONE GIUDICATRICE
ART. 22 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
ART. 23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 24 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
ART. 25 VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
ART. 26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 28 CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 29 ACCESSO AGLI ATTI
ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 32 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

ART.1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La gara si espletterà mediante la Piattaforma utilizzabile al link:

<https://comunecagnanovarano.traspare.com/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- Utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART.1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla piattaforma

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito di identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
--

ART. 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale D'Appalto con annessi allegati;
4. Tabelle dietetiche e merceologiche;

5. Domanda di partecipazione e dichiarazioni e dichiarazioni integrative;
6. D.G.U.E. Documento di gara unico europeo;
7. Modello offerta economica;
8. Modello richiesta di sopralluogo;
9. Schema di Contratto;
10. Protocollo di legalità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://trasparenza.parsec326.it/en/web/cagnano-varano/amministrazione-trasparente>

Il bando di gara è pubblicato su:

- Profilo del committente: <http://www.comune.cagnanovarano.fg.it>, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti

Piattaforma telematica al link: <https://comunecagnanovarano.traspare.com/>.

ART. 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a 10 giorni prima della scadenza (art.88 comma 3 Dlgs. 36/23) del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma sono accessibili nella sezione messaggistica della stessa. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo avvengono presso la Piattaforma.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di

qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

DATA INIZIO PARTECIPAZIONE	Dalla pubblicazione
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI QUESITI	24/08/2025 - ore 13:00
DATA SCADENZA GARA	03/08/2025 - ore 07.59
PERIODO DEPOSITO OFFERTE	Dal 03/09/2025 - ore 08:00 Al 06/09/2025 - ore 23:59
DATA APERTURA BUSTE	08/09/2025 - ore 10:00

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO

L'appalto si compone delle prestazioni espressamente indicate nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rinvia.

L'appalto è costituito da un unico lotto. In riferimento all'art. 58 del Codice, non è possibile la suddivisione in lotti in quanto l'attività svolta richiede una esecuzione da parte di personale dipendente di un unico operatore economico per una uniformità del servizio e una gestione unitaria.

Quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO GARA: PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CAGNANO VARANO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Quantitativo o entità totale € 131.331,00 oltre Iva (con riferimento ai pasti da somministrare nell'anno di riferimento) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera non soggetti a ribasso:

Si precisa che il costo del singolo pasto è pari ad € 4,592 Iva esclusa di cui:

- Importo a base d'asta soggetto a ribasso: € 0,71 oltre Iva;
- Costo della manodopera non soggetta al ribasso: € 3,87 oltre Iva;
- Oneri della sicurezza non soggetta a ribasso: € 0,012 oltre Iva.

L'importo totale a base d'asta di €, scaturisce dal prezzo del singolo pasto pari ad € 4,592 (Iva al 4% esclusa) per un numero stimato di 28.600 pasti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 41, comma 14, del *Codice*, **i costi della manodopera** e gli oneri della sicurezza aziendali **non sono soggetti al ribasso e sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso**, ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del *Codice*, non sono comunque ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti

salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzati dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente: pertanto l'operatore potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore a quello individuato dalla stazione appaltante unicamente adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

L'O.E. deve indicare nell'offerta economica il costo della manodopera onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.LGS 36/2023, IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO È IL CCNL riferito ai dipendenti dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del *Codice*, il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare, **a pena di esclusione**, la stima dei **costi della manodopera** e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con: Fondi della Stazione Appaltante, proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe e contributi regionali.

ART. 3.1 DURATA

L'appalto avrà la durata di un anno scolastico 2025/2026.

L'avvio del servizio avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio d'urgenza, dalla data comunicata dal DEC. La durata è stabilita secondo il calendario scolastico fissato, salvo eventuale slittamento della decorrenza iniziale in relazione alla tempistica necessaria per la conclusione della procedura di gara.

L'affidatario, successivamente all'aggiudicazione, dovrà dare inizio all'espletamento del servizio, anche nelle more della stipula del contratto, in quanto ai sensi del dettato dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza, all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

ART. 3.2 REVISIONE PREZZI

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del *Codice*

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza indice **ISTAT NIC** (*Indice Nazionale dei prezzi al consumo*)

ART. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura, con obbligo per l'Appaltatore di

proseguire l'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto in essere, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del perfezionamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Resta comunque inteso che il Comune di Cagnano Varano non è obbligato a disporre alcuna proroga e l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di compenso, risarcimento o indennizzo in caso di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del *Codice*.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del *Codice* che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del *Codice civile*.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART.5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal *Codice* nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del *Codice* sono cause di esclusione automatica. La sussistenza

delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla S.A. Di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del decreto Legge n. 77 del

ART. 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisiti di capacità economico – finanziaria

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, ma anche della natura del servizio, l'operatore economico deve aver realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati un fatturato globale di **€ 131.331,00 a pena di esclusione della gara.**

La prova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o dall'organo preposto alla rappresentanza legale o al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Possesso di almeno una referenza rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, che gode di un buon volume di affari e dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio, indicando espressamente la capacità del concorrente di poter far fronte, dal punto di vista economico, agli impegni contrattuali che deriverebbero dall'aggiudicazione dell'appalto.

Qualora il concorrente non sia in grado, per fondati motivi (il concorrente dovrà, quindi, motivare l'impedimento, fornendo adeguate motivazioni), di presentare la predetta referenza, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 6.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

1. Esecuzione negli ultimi tre anni (36 mesi), anche non continuativi, della gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati di importo minimo di **€ 131.331,00**.

Al fine di dimostrare il possesso del presente requisito, l'operatore economico dovrà indicare i seguenti dati:

- ✓ soggetto committente;
- ✓ esatto oggetto del contratto, con precisa definizione della tipologia/esatta denominazione del servizio;
- ✓ indicazione degli importi fatturati (IVA esclusa) per ciascun periodo di esecuzione del servizio dichiarato;
- ✓ esatto periodo di esecuzione (data di inizio e la data del termine), specificando anche il numero di mesi di servizio svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia delle fatture ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Requisiti e certificazioni in materia di HACCP, secondo le vigenti normative.

Certificazione di qualità EN UNI ISO 9001:2008 finché valida, da sostituire con la EN UNI ISO 9001:2015 o direttamente EN UNI ISO 9001:2015 per chi ne è già in possesso.

ART. 6.2.2 REQUISITI DI ESECUZIONE

La ditta affidataria del servizio, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto (o dell'avvio del servizio in caso di richiesta di richiesta anticipata di avvio da parte della Stazione Appaltante) deve essere in possesso di un centro di cottura da utilizzarsi per la produzione dei pasti destinati al servizio di refezione scolastica per il Comune di Cagnano Varano.

Tale centro di cottura, che non potrà coincidere con cucine ubicate in ristoranti o altre scuole, dovrà essere ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo massimo di consegna (comprensivo dei tempi di carico e scarico furgone) non superiore ai 20 minuti calcolati con il servizio Google Maps con destinazione finale l'indirizzo del Municipio di Cagnano Varano. Sul punto si rimanda, comunque, a tutto quanto espressamente previsto nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo fermo restando il possesso del requisito nella misura complessiva del 100% da parte dell'intero raggruppamento temporaneo del Consorzio ordinario. La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a quello posseduto da ciascun mandante, nella misura di almeno il 51% dalla capogruppo mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti.

La referenza bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, Consorzio ordinario o aggregazione di Imprese di rete.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi, richiesto in relazione alla prestazione, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale nel complesso, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (Almeno per il 51%).
- b) Nel caso di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori .

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le

finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 SUBAPPALTO

In ragione della particolare natura del servizio è ammesso il subappalto limitatamente ai servizi di trasporto pasti e pulizie. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto subappaltato.

ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE -CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale, ossia quello riferito ai dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del *Codice* nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, costituiscono requisiti necessari dell'offerta:

a) Stabilità occupazionale del personale impiegato e applicazione dei contratti collettivi:

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) , oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, dedito da diversi anni al servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, della continuità del servizio e della salvaguardia delle specifiche esperienze e professionalità acquisite, come previsto dall'art. 57 del *Codice*, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e nel rispetto delle Linee guida A.N.A.C. n.13 del 13/02/2019. A tal fine, in ossequio alle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, le Ditte concorrenti, in aggiunta alle dichiarazioni rese, devono **presentare, nella busta dell'offerta tecnica il "Progetto di assorbimento del personale", atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e motivando l'eventuale impossibilità di assorbimento di tutto o parte di esso. La mancata presentazione del Progetto di assorbimento del personale, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della presente Clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 13 e, più precisamente, l'esclusione dalla gara.**

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice appalti, l'I.A. è tenuta a presentare **dichiarazione nella quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale** e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero **la dichiarazione di equivalenza delle tutele.**

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "Elenco del personale" di cui alla documentazione di gara.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il nominativo di tutto il personale utilizzato, con le corrispondenti qualifiche e il CCNL applicato, dovrà essere preventivamente comunicato all'A.C.

All'approssimarsi della scadenza del contratto, o comunque almeno tre mesi prima, l'O.E. uscente è tenuto a trasmettere all'A.C., a mezzo PEC, la documentazione relativa al personale impiegato nell'appalto.

AVVERTENZA:

I requisiti richiesti sopra in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da **TUTTI** gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) , D.Lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento tutte le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata. Nel caso di Consorzio devono essere presentate sia dal Consorzio che dalle imprese designate quali esecutrici del servizio. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, devono essere presentate sia dall'Impresa ausiliaria che dalla Impresa ausiliata.

ART.10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta non è corredata dal versamento di una garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Per l'aggiudicatario è prevista una cauzione definitiva non inferiore al 5% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, art. 117 del D.lgs. 36/2023, sotto forma di cauzione o fideiussione, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

ART.11 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva, in misura pari al 5% dell'importo netto contrattuale, secondo le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Essa potrà essere costituita anche mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio, e garantirà per tutti gli obblighi assunti dall'O.E., anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'A.C. avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per

qualsiasi altra causa, l'O.E. dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.

Dovrà, inoltre, avere le caratteristiche di seguito indicate:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente che l'Amministrazione beneficiaria sia esonerata dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957, comma 1, del codice civile;
- risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria);
- essere intestata al Comune di Cagnano Varano e riportare l'oggetto del contratto;
- avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;
- essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicuratrice che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa, può essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in corso di validità, usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria pari al 50%.

In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

ART.12 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dall'O.E. a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato e indenne l'Amministrazione comunale e gli Istituti scolastici da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a terzi o a cose o a suoi mobili e immobili, dall'attività del proprio personale, compreso il trasporto dei pasti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione comunale, gli Istituti scolastici e i loro obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Ogni e qualsiasi responsabilità e onere, diretto o indiretto, riguardante l'oggetto della prestazione è a carico dell'O.E., che sarà pertanto direttamente responsabile sia civilmente sia penalmente nei riguardi dell'Amministrazione comunale e di terzi, di ogni e qualsivoglia danno derivante dall'espletamento del servizio, ivi compresi i casi di intossicazione e/o tossinfezione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'A.C.

L'O.E. risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che potrà causare all'A.C. o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento senza diritto di rivalsa, o di interventi in favore dell'O.E. da parte dell'A.C.. Prima dell'inizio del servizio l'O.E. dovrà stipulare (e, poi, mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'appalto) uno specifico contratto di assicurazione per:

- i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con primaria Compagnia Assicuratrice, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune di Cagnano Varano per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e, in particolare, per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o bevande avariate o allergizzanti e per ogni danno anche se qui non menzionato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio) . Copia conforme della Polizza di assicurazione dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, è considerato terzo anche l'A.C..

L'esistenza di tale polizza non libera l'O.E. dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia;

- i rischi di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno, La citata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere nella "descrizione del rischio assicurato", l'espresso richiamo all'oggetto dell'appalto del presente Capitolato Speciale.

L'O.E., indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per esso vincolanti, dovrà dare notizia all'A.C., con mezzo più celere, di qualsiasi fatto che possa interessare il servizio appaltato e di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificino danni.

In alternativa alla stipulazione delle polizze suindicate, l'O.E. potrà dimostrare l'esistenza di una o più polizze RC, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'A.C., e presenti le caratteristiche sopra indicate, ovvero dovrà presentare apposita variazione della stessa dalla quale risulti la validità anche per il servizio oggetto di aggiudicazione.

Nel caso in cui l'O.E. Aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

ART.13. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo

ART. 15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa, quindi, che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del **legale rappresentante**, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;

- da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppante/consorzianti;

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31/08/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art.1 La piattaforma telematica di negoziazione.

ART. 15.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo n. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA , di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

La mancata separazione delle tre buste virtuali costituirà causa di esclusione

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Cagnano Varano ove per ritardo o disguidi di tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Cagnano Varano da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Cagnano Varano si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento

del Portale.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e a) del Codice, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di mandataria/capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (diseguito, "G.E.I.E.").

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono essere sottoscritti con firma digitale. Oltre l'orario sopra indicato il portale non permetterà più invio di alcuna offerta. Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^a seduta pubblica.

Le offerte tardive **saranno escluse.**

ART. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, (Art. 101 Codice Contratti) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART.17 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
--

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE ;
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Contributo Anac;
- 6) Attestazione di pagamento bollo/esenzione;
- 7) Attestazione di sopralluogo
- 8) Documento di identità
- 9) Documentazione relativa all'avvalimento;
- 10) Documentazione per i soggetti associati;

ART. 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 eventualmente integrabile con le dichiarazioni previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati

al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto

legge 76/20;

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, alle medesime condizioni del capitolato d'appalto e dall'offerta prodotta;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al link <http://www.comune.cagnanovarano.fg.it>, nella sezione Amministrazione trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure) **non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica / oppure delle seguenti parti dell'offerta tecnica, (indicarle di seguito in modo univoco, ad es. "da pagina ... a pagina ... e/o Titolo/Paragrafo/numero ecc.):
..... e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare la clausola sociale come riportato all'art.9 del Disciplinare di gara.
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

1.1.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.1.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

1.1.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. .

ART.17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART.17.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1) la dichiarazione di avvalimento;
- 1.2) il contratto di avvalimento;
- 1.3) il DGUE

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica e nessun riferimento specifico alle risorse oggetto di avvalimento premiale deve essere fatto nelle dichiarazioni incluse nella documentazione amministrativa rimandando nella specificazione delle medesime al contratto di avvalimento

ART. 17.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 18 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto domanda di partecipazione ed eventuale procura deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica esplicativa al fine di permettere alla commissione di verificare quanto dichiarato dal partecipante per la corretta attribuzione dei punteggi (Max 25 pagine A4) dei servizi offerti;
- b) Progetto di assorbimento del personale.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART.19 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara deve contenere i seguenti elementi:

- il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- il codice identificativo e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- il prezzo complessivo, espresso sia in cifre che lettere, al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere e verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali. Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature, a pena di esclusione;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108 comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'omessa espressa indicazione dell'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, costituisce causa di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio (v. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n.3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. Del 27.5.2015);
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 e art.41 comma 14, del Codice, i costi della manodopera nel Q.E non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazione per la manodopera.

La mancata indicazione dei costi della manodopera costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio;

- il ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara (Art. 3 disciplinare). Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quinta cifra decimale, in linea con l'operatività della piattaforma telematica, arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la sesta cifra sia inferiore a cinque;
- il periodo di tempo per il quale l'offerta si intende valida ed impegnativa a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della stessa, periodo che non dovrà comunque essere inferiore a mesi 6 (sei).
- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 PUNTI
Offerta economica	30 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

ART. 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA		PUNTI QUANTITATIVI "Q"	PUNTI DISCREZIONALI "D"	MAX PUNTI "T"
A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CAPACITA' DELL' O.E. Di GARANTIRE CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI; 18 PUNTI				
A 1 Modalità di svolgimento del servizio, riguardanti le fasi di ricezione, stoccaggio e conservazione delle derrate, nonché cottura , confezionamento trasporto e distribuzione degli alimenti			10	10
A.2 Piano di Pulizia, disinfezione e sanificazione degli alimenti e delle attrezzature			4	4
A. 3 Piano dei trasporti			4	4
B. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, GESTIONE ISCRIZIONI, PRENOTAZIONE, REGISTRAZIONE, CONTROLLO DEI PASTI; 14 PUNTI				

B1 Piano del personale impiegato nelle varie fasi di preparazione, cottura, confezionamento, trasporto, ripristino presso centro cottura e durante le fasi di trasporto, qualifiche impiegate e piano di formazione del personale			14	14
C. QUALITA' DERRATE E MENU 16 PUNTI				
C 1 Caratteristiche, proprietà, qualità e provenienza delle derrate, con particolare riferimento ai prodotti locali ed ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, con marchio IGP e/o DOP. (Si precisa che i prodotti locali o a KM 0 per definizione non possono “Viaggiare” molto, e, per essere tali, non possono superare i 100 km dal luogo di produzione)			8	8
C2 Organizzazione di giornate tematiche sulla promozione della cultura alimentare, Menù locali e regionali, ecc. (La valutazione atterrà al numero di giornate fino ad un massimo di 4 giornate)	Da 1 giornate a 3 giornate punti 1. Più di 3 giornate punti 2	2		2
C3 Menù per ricorrenze particolari (La valutazione atterrà al numero di giornate fino ad un massimo di 4 giornate)	Da 1 giornate a 2 giornate punti 1. Più di 2 giornate punti 2	2		2
C4 Recupero prodotti non somministrati con destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla L. n. 166/2016			4	4
D. SERVIZI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI; 14 PUNTI				
D 1 Proposte integrative e migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato al fine di rendere ecologicamente più sostenibile il servizio		Fino a	14	14
E. GESTIONE DELLE EMERGENZE; 8 PUNTI				
E 1 Disponibilità, a qualunque titolo, di un centro di cottura alternativo in caso di emergenza, con capacità produttiva residua di almeno 600 pasti giornalieri		Fino a	8	8
	TOTALE			70 PUNTI

Quanto eventualmente proposto sopra non dovrà comportare costi aggiuntivi per

30

l'Amministrazione Comunale.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di **sbarramento pari a 35 Punti**.

ART. 20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo-compensatore (attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario).

La stazione appaltante ricorre al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, pertanto si specificano i seguenti valori del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (Eccellente=1 Ottimo = 0,9; molto buono = 0,8; buono= 0,7 discreto = 0,6, sufficiente 0,5, mediocre= 0,4 scarso= 0,3, insufficiente= 0,2 gravemente insufficiente= 0,1) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo aggregativo-compensatore.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

ART. 20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Ci = (P_{min}/P_{off}) * 20$$

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

P_{min} = Prezzo più basso offerto

P_{off} = Prezzo offerto dall' i – esimo concorrente

ART. 20.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

ART. 21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

ART. 22 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 01 settembre alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

ART. 23 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 24 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all’apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo svolgimento delle operazioni di gara

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo svolgimento delle operazioni di gara prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART.26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La procedura di affidamento avverrà nel rispetto dell'art. 17 del D. Lgs. 36/23. e si specifica che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa informatica non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'O.E. Aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti e delle spese dovute, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita nota dell'Ufficio Contratti.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016"* le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi previste. Nel caso in cui l'O.E. non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione, ed il rapporto obbligatorio verrà automaticamente risolto con comunicazione scritta dell'Ente; verranno poste a carico dell'O.E. aggiudicatario le ulteriori spese che l'A.C. Dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

È espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà l'A.C. se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara; l'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio contratti. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00 sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

ART.27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 28 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

ART.29 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART.30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti cause:

- a) fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio. Per il concordato preventivo si applica l'art 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dall'art. 33 DL n.83/2012;
 - b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta;
 - c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente;
 - d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide dell'Amministrazione;
 - e) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche;
 - f) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex Reg. CE 852/2004;
 - g) episodi accertati di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa o dolo di operatori della ditta;
 - h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
 - i) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore;
 - j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione tali da pregiudicare l'incolumità fisica delle persone;
 - k) inosservanza ripetuta delle prescrizioni volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali del Centro di cottura e dei locali adibiti alla somministrazione e consumazione dei pasti e servizi annessi nei plessi scolastici, la sicurezza degli utenti e il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
 - l) cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione;
 - m) frode alimentare;
 - n) comminazione di n°4 (quattro) penalità per lo stesso tipo di infrazione durante il medesimo anno scolastico;
 - o) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli artt. 95-96-97 del Dlgs 36/23;
 - p) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
 - q) grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - r) inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzioni infortuni;
 - s) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
 - t) violazioni di clausole contrattuali che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra l'A.C. e l'O.E.; si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme vigenti e i provvedimenti comunali in materia di prevenzione della corruzione e il codice di comportamento;
 - u) impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune, salvi i casi di forza maggiore, debitamente constatati dall'Ufficio Pubblica Istruzione.
- Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'A.C. con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di pec o di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, all'O.E. non spetta alcun indennizzo e l'A.C. ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.
- L'A.C. avrà diritto di avvalersi dell'Istituto dell'interpello previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, con facoltà di affidare il servizio, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse e approvate, alla ditta che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti previsti dal bando di gara, dal Capitolato speciale d'appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti o con affidamento a terzi mediante procedura d'urgenza in caso di esaurimento graduatoria,

utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalla ditta al momento della risoluzione del contratto, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi all'impresa aggiudicataria uscente. Gli oneri derivanti da ciò sono compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa o dolo. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. All'O.E. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni, compresi quelli eventualmente arrecati dalla medesima agli Istituti scolastici.

Non spetta alla ditta in caso di risoluzione del contratto alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

La risoluzione contrattuale per colpa dell'O.E. comporta la segnalazione all'ANAC.

Per gli effetti del presente Disciplinare, l'O.E. comunica la propria elezione di domicilio. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di Posta elettronica certificata.

Fuori dai casi indicati precedentemente, il contratto può anche essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida, con la quale venga indicato all'O.E. un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Si fa, infine, riferimento a tutti quei casi in cui, nel corso del contratto, l'A.C. accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite: in tal caso, può fissare un congruo termine entro il quale l'O.E. si deve conformare a tali soluzioni: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, e l'A.C. procederà all'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo art.11 del presente disciplinare, fatto salvo il diritto impregiudicato di richiesta danni

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n.3 membri.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, qualora non risolta bonariamente, sarà di competenza esclusiva del Foro territoriale di Foggia

Il Comune di Foggia si riserva, inoltre la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere all'apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner o di stipulare la Convenzione, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione.

ART. 32 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese

contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute
- relative alla stipulazione del contratto

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia: in particolare, si richiamano tutte le disposizioni derivanti dal Codice Civile e dal Codice dei Contratti pubblici, nonché i regolamenti - sia a livello sovranazionale, nazionale e regionale - vigenti in materia o che potessero essere emanati durante la vigenza contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze emesse dal Comune di Cagnano Varano), nonché Decreti Ministeriali emanati ed emanandi, con particolare riferimento alle norme concernenti l'igiene dei prodotti alimentari atte a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti, alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alle indicazioni contenute nei protocolli di sicurezza per il rischio di contagio da Covid-19.

L'O.E. è pertanto tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni nutrizionali e quant'altro di pertinenza, che verranno emanate nel corso della durata del contratto.

L'O.E. sarà inoltre obbligato a sottoscrivere, osservare, far osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagnano Varano, nonché gli obblighi previsti dal Piano annuale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza.

La violazione degli obblighi contenuti negli atti normativi sopra indicati potrà determinare causa di risoluzione contrattuale.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione, il Comune di Cagnano Varano fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cagnano Varano

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico a cui si riferiscono le informazioni.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del comune di Cagnano Varano assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

IL RUP
Sig.ra Antonia Iannone